INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

OUVERTURE2007

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art.1 - Prestazioni pensionistiche

Il piano individuale pensionistico (PIP) di tipo assicurativo OUVERTURE2007 è una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il piano, operante in regime di contribuzione definita, è rivolto a tutti coloro che intendono costruire un piano di previdenza complementare su base individuale.

In base al presente contratto la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli Aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

L'Aderente acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, purchè abbia almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Aderente, può altresì decidere di proseguire volontariamente la contribuzione, e ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata. L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da questa ultima.

Art. 1.1 - "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA)

La Legge Bilancio 2018 ha introdotto una nuova tipologia di prestazione per gli aderenti a fondi pensione a contribuzione definita, denominata Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito "RITA"), consistente nell'erogazione, fino alla maturazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea della posizione individuale, tutta o in parte, a scelta dell'iscritto, al verificarsi di determinate condizioni.

Per usufruire della RITA gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- cessazione dell'attività lavorativa;

- meno di 5 anni al pensionamento di vecchiaia;
- maturazione di un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Oppure in alternativa:

- cessazione dell'attività lavorativa;
- inoccupazione successiva alla data di cessazione dell'attività lavorativa per un periodo superiore a 24 mesi;
- meno di 10 anni al pensionamento di vecchiaia;
- maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Si evidenzia che, ai fini del diritto alla percezione della RITA, rileva soltanto la prossimità alla pensione di vecchiaia, con esclusione della prossimità ad eventuali pensionamenti anticipati.

Art.2 - Conclusione, efficacia e durata del contratto

Il contratto si intende concluso nel momento in cui l'Aderente ha sottoscritto il Modulo di Adesione predisposto dalla Compagnia, e quest'ultima ha rilasciato la relativa polizza.

La partecipazione al piano ha inizio, a condizione che il primo contributo sia stato pagato, il giorno di sottoscrizione del modulo di adesione da parte dell'Aderente. Dunque la data di decorrenza del contratto coincide con il giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione, semprechè il primo contributo sia stato pagato.

La durata contrattuale è determinata in anni e non può essere inferiore alla differenza tra l'età prevista per il pensionamento e quella dell'età dell' Aderente al momento della conclusione del contratto.

La durata minima del presente contratto non potrà essere inferiore a 5 anni.

È consentita inoltre la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica oltre il raggiungimento dell'età pensionabile.

Art.3 - Diritto di recesso

L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione scritta alla Compagnia con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi del contratto.

In alternativa, e sempre nel termine indicato, l'Aderente può esercitare il diritto di recesso presentando comunicazione alla filiale della Banca Distributrice presso la quale ha sottoscritto il modulo di adesione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso presso la Sede Amministrativa della Compagnia, previa consegna dell'originale del contratto e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, la Compagnia provvederà a rimborsare all'Aderente il contributo da questi eventualmente corrisposto, con la deduzione delle spese connesse all'emissione del contratto pari a 25,00 Euro, di cui alla tabella "Costi nella fase di accumulo" della Nota informativa.

Per data di ricezione della comunicazione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici.

Art.4 – Contributi

La partecipazione al piano ha inizio a condizione che l'Aderente abbia regolarmente corrisposto il primo contributo alla sottoscrizione. L'importo dei contributi successivi, pattuiti alla stipula del contratto, è indicato modulo di adesione.

Il primo contributo, è dovuto in unica soluzione e in via anticipata alla data di decorrenza del contratto, mentre gli altri contributi devono essere corrisposti ad ogni successiva ricorrenza, secondo la periodicità indicata in contratto e per la durata stabilita, ma in nessun caso dopo il decesso dell'Aderente.

Il contributo potrà essere pagato con periodicità mensile, trimestrale, semestrale e annuale, senza alcun costo aggiuntivo di frazionamento.

L'Aderente ha facoltà di effettuare dei versamenti aggiuntivi anche in data diversa dalla ricorrenza di contratto.

La decorrenza del contratto e la sua ricorrenza annuale coincidono con la decorrenza e la ricorrenza del primo versamento (primo contributo).

L'Aderente ha facoltà di sospendere il pagamento dei contributi mantenendo il diritto alle prestazioni pensionistiche in vigore; egli ha inoltre facoltà di riprendere il pagamento degli stessi da una successiva data.

L'Aderente ha facoltà di chiedere la modifica della misura di contribuzione scelta al momento dell'adesione.

Tale domanda deve pervenire alla Compagnia (Intesa Sanpaolo Assicurazioni SP.A- via M. Gioia 22 – 20124 Milano), almeno 30 giorni prima della scadenza della ricorrenza del pagamento del contributo.

Ogni contributo deve essere versato a favore della Compagnia mediante addebito in conto corrente dell'Aderente per il contributo alla sottoscrizione e per i versamenti aggiuntivi.

Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi può versare il TFR (trattamento di fine rapporto). Se al 28 aprile 1993 l'Aderente già era iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intende versare l'intero flusso annuo di TFR, può decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente.

Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda.

Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%). Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, questo non sarà più accantonato ma sarà versato direttamente a OUVERTURE2007.

La rivalutazione del TFR versato a OUVERTURE2007, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

Art.5 – Caricamenti

Le commissioni di ingresso (caricamenti) applicate sul primo contributo versato alla sottoscrizione, sui contributi successivi e sugli eventuali versamenti aggiuntivi, sono pari al 3% del contributo stesso. Nelle commissioni di ingresso sono compresi 25,00 Euro per le spese di emissione nel contratto che verranno trattenuti dal versamento esclusivamente in caso di esercizio del diritto di recesso di cui al precedente art.3.

Art.6 - Modalità di rivalutazione della prestazione pensionistica

Per il presente contratto la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni pensionistiche in base alle condizioni di seguito indicate.

A tale fine la Compagnia gestirà secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo "BAP GESTIONE PREVIDENZA", che costituisce parte integrante del presente contratto, attività di importo non inferiore alle relative posizioni individuali maturate.

La Compagnia dichiara entro il 31 gennaio di ogni anno solare, il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni acquisite in vigore al 31 dicembre dell'anno solare precedente.

Il tasso annuo di rivalutazione è ottenuto sottraendo al rendimento della gestione separata "BAP GESTIONE PREVIDENZA", una percentuale (minimo trattenuto) in misura fissa dell'1,5% annuo, a titolo di commissioni di gestione.

Qualora al 31 dicembre il tasso d'interesse, da attribuire per la rivalutazione delle prestazioni in vigore, sia inferiore al tasso minimo garantito (2%), all'Aderente verrà comunque garantita una rivalutazione pari al 2%.

Per la parte di prestazione acquisita nell'arco dell'anno in cui è stato effettuato il versamento, la rivalutazione verrà effettuata pro-rata temporis a partire dalla data di decorrenza fino al 31 dicembre.

Il 31 dicembre di ogni anno le prestazioni acquisite e maturate saranno rivalutate mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della singola posizione individuale. Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione calcolata come stabilito dal precedente comma.

Ogni rivalutazione viene quindi applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

In caso di liquidazione della prestazione ad una data non coincidente con l'anniversario, verrà riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo che intercorre tra l'ultimo 31 dicembre e l'ultimo giorno del mese precedente la data di ricezione della comunicazione della liquidazione (sia essa una richiesta per riscatto o sinistro); in tal caso la misura annua di rivalutazione è quella che si ottiene utilizzando il 100% del rendimento in corso per il rateo di competenza al netto della percentuale fissa (minimo trattenuto) pari a 1,5%, a titolo di commissione di gestione.

Qualora al 31 dicembre il tasso d'interesse, da attribuire per la rivalutazione delle prestazioni in vigore, sia inferiore al tasso minimo garantito (2%), all'Aderente verrà comunque garantita una rivalutazione pari al 2%.

Il rendimento del Fondo viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Compagnia (cfr. Art. 3 del Regolamento del Fondo) e reso noto all'Aderente mediante comunicazione scritta e pubblicazione sul sito della Compagnia.

L'Aderente ha altresì facoltà di richiedere in ogni tempo il rendimento del Fondo e il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono il Fondo.

Art. 7 - Criteri di determinazione e rivalutazione della rendita e modifica delle basi demografiche

7.1 Determinazione della rendita

Il contratto prevede, a scelta dell'Assicurato, l'erogazione di:

a) una rendita vitalizia immediata rivalutata, pagabile finchè sarà in vita l'Assicurato;
b) una rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile. In caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota indicata dall'Assicurato, alla persona designata fino a quando rimarrà in vita;
c) una rendita certa e successivamente vitalizia, corrisposta certamente per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'Assicurato rimarrà in vita. Se nei primi 5 o 10 anni si dovesse verificare il decesso, allora per il restante periodo detta rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'Assicurato.

Le rendite di cui alle precedenti lettere sono di periodicità annuale e posticipate. Possono essere frazionate in rate mensili, trimestrali e semestrali.

L'importo della rendita vitalizia annua di cui alla lettera a), si determina moltiplicando la posizione individuale maturata nel piano individuale di previdenza per il coefficiente di trasformazione in rendita, di cui all'Allegato 1 delle condizioni generali di contratto, stabilito in relazione al sesso, alla data di nascita e alla rateazione prescelta se l'adesione è avvenuta prima del 21/12/2012, mentre se l'adesione è avvenuta fino al 21/12/2012 i coefficienti sono quelli di cui all'Allegato 1 delle condizioni generali di contratto, indifferenti per sesso, ma stabiliti in funzione della data di nascita e della rateazione.

Con criteri analoghi viene determinata la rendita di cui al punto sub b) o c); i relativi coefficienti di conversione saranno conversione saranno comunicati su richiesta.

I coefficienti di conversione del capitale in rendita attualmente in vigore sono riportati negli Allegato 1 delle presenti condizioni generali di contratto e sono determinati sulla base:

- della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza "IPS55", elaborata dall'ANIA sulla base degli studi ISTAT;
- del tasso tecnico di interesse dello 0% annuo composto;
- delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all'1,25% della rendita stessa.

La rateazione della rendita potrà essere: annuale, semestrale, trimestrale o mensile. La rendita semestrale si ottiene moltiplicando la posizione individuale accumulata per il relativo coefficiente e dividendo il risultato per 2.

La rendita trimestrale si ottiene moltiplicando la posizione individuale accumulata per il relativo coefficiente e dividendo il risultato per 4.

La rendita mensile si ottiene moltiplicando la posizione individuale accumulata per il relativo coefficiente e dividendo il risultato per 12.

7.2 Rivalutazione della rendita

In fase di erogazione della rendita annua vitalizia, la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della prestazione. A tal fine, la Compagnia gestisce le attività finanziarie poste a copertura degli impegni assunti a fronte della prestazione garantita, tramite la Gestione Separata "BAP GESTIONE PREVIDENZA" il cui regolamento è allegato alle Condizioni generali di contratto e la cui aliquota di retrocessione sarà pari all'80%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene moltiplicando il rendimento di "BAP GESTIONE PREVIDENZA" per l'aliquota di retrocessione, pari all'80%, e diminuendo tale risultato, ossia il rendimento attribuito, del tasso tecnico finanziario (attualmente pari allo 0%), già garantito a priori e conteggiato nel calcolo della rendita, e scontando tale risultato, per il periodo di un anno, al tasso tecnico finanziario.

La rivalutazione della rendita è acquisita in via definitiva; ogni successiva rivalutazione viene applicata all'importo della rendita quale risulta dalle precedenti rivalutazioni.

7.3 Modifica delle basi demografiche

I coefficienti di conversione del capitale in rendita potranno essere rideterminati in conseguenza della variazione delle basi demografiche, dovuta alla variazione della probabilità di sopravvivenza emersa dalle rilevazioni statistiche nazionali condotte sulla popolazione, dall'ISTAT o da altro organismo pubblico, e dai portafogli di polizze.
Qualora la modifica delle basi demografiche sia dovuta all'aumento della probabilità di sopravvivenza della popolazione, l'importo della rendita annua vitalizia rivalutabile calcolato con i nuovi coefficienti di conversione del capitale in rendita sarà inferiore a quello ottenuto applicando il coefficiente di conversione precedentemente in vigore.
Al contrario, nel caso in cui la modifica delle basi demografiche sia dovuta a una diminuzione della probabilità di sopravvivenza della popolazione, l'importo della rendita annua vitalizia rivalutabile calcolato con i nuovi coefficienti di conversione del capitale in rendita sarà superiore a quello ottenuto applicando il coefficiente di conversione precedentemente in vigore.
In ogni caso, la modifica si rende possibile solo a condizione che:

a) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita;
b) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita;
c) le modifiche delle basi demografiche trovino corrispondenza con la variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di polizze;
d) delle modifiche sia stata data comunicazione all'Aderente almeno 120 giorni prima dell'applicazione, precisando le conseguenze economiche sulle prestazioni assicurate.

La modifica delle basi demografiche avrà effetto su tutti i contributi già versati, oltre che sui contributi versati successivamente all'entrata in vigore della modifica.
La Compagnia ha altresì la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico di interesse, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento n° 21 del 28 marzo 2008 e delle condizioni di cui alle lettere a., b. e c., la modifica del tasso tecnico avrà effetto solo sui contributi versati successivamente all'entrata in vigore della modifica.
Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l'Aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferire la propria posizione individuale, senza che ciò incida sulla posizione maturata.

Articolo 7bis . Altre prestazioni pensionistiche

1. Fermo quanto previsto dall'Articolo 1 e dall'Articolo 7 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, l'Aderente che abbia maturato i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dalla normativa vigente può chiedere, in alternativa alla rendita vitalizia immediata rivalutabile di cui all'Articolo 7, una delle seguenti una delle seguenti prestazioni pensionistiche:

   a) rendita a durata definita;

   b) prelievi liberamente determinabili.

a) **Rendita a durata definita.** La rendita a durata definita è erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell'Aderente, arrotondata per difetto e determinata al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995. N 335.

L'importo della rata è determinato alla data di accertamento dei requisiti dividendo il montante disponibile a tale data, al netto dell'eventuale quota richiesta in forma di capitale nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per il numero di rate da erogare. Il montante residuo resta investito nella Gestione Separata "BAP GESTIONE PREVIDENZA" e continua a essere rivalutato secondo quanto previsto dall'Articolo 6.

Per l'erogazione delle rate successive, si considera il rapporto fra il montante disponibile a ciascuna ricorrenza e il numero di rate ancora da erogare.

Le rate, a differenza di quelle previste per le rendite di cui all'art. 7, sono erogate secondo una periodicità annuale e in via anticipata.

b) **Prelievi liberamente determinabili.** I prelievi liberamente determinabili sono erogati a valere sul montante in gestione, con facoltà dell'Aderente di scegliere tempo per tempo l'importo e la tempistica dei prelievi, nei limiti della somma delle rate della rendita a durata definita maturate e detratti gli importi già erogati. A tal fine si assume come riferimento una rendita teorica a durata definita, determinata sulla base della vita attesa residua dell'Aderente al momento della richiesta della prestazione e descritta nel precedente punto a).
L'importo minimo di ciascun prelievo non può essere inferiore a 150 euro. A partire dall'ultimo anno di durata teorica, l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

2. Disciplina comune delle nuove prestazioni. Con l'accesso a una prestazione pensionistica si entra nella fase di erogazione, cessa pertanto la possibilità di effettuare versamenti, anticipazioni, riscatti e RITA. Rimane ferma la possibilità di effettuare contribuzioni derivanti da un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.
Una volta iniziata la fase di erogazione, la scelta di una delle prestazioni di cui al presente articolo è irrevocabile, salvo il caso in cui si decida di trasformare il capitale residuo in una rendita vitalizia, anche trasferendolo presso un'altra forma pensionistica complementare.
Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) non sono tra loro cumulabili.
3. Decesso dell'Aderente. In caso di morte dell'Aderente nel corso dell'erogazione della rendita a durata definita o prima del completamento dei prelievi liberamente determinabili, il montante residuo è riscattato dal soggetto o dai soggetti indicati dall'Aderente al momento dell'esercizio dell'opzione. La richiesta della prestazione deve quindi contenere tale indicazione; in mancanza, la richiesta potrà essere considerata incompleta.
4. Costi. Sulla porzione di posizione individuale per la quale è stata richiesta erogazione di una delle suddette prestazioni pensionistiche, viene prelevato un costo fisso una tantum pari a euro 20,00. Su ciascuna rata o prelievo è applicato un costo pari a euro 2,00.
Per quanto non espressamente previsto dai punti **1, 2, 3 e 4** si applicano le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto, il Supplemento alla Nota Informativa, il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle rendite e la normativa tempo per tempo vigente. Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com, unitamente ai Moduli di richiesta di prestazione pensionistica.

Art.8 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

Nei casi previsti ai punti a) e c) l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.

In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

In caso di decesso, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari la rivalutazione delle prestazioni pro-rata temporis:

- a partire dal 1° gennaio dell'anno del decesso, per le prestazioni provenienti dai contributi versati antecedentemente,
- a partire dalla data di decorrenza contrattuale, nel primo anno o, in caso di versamenti di nuovi contributi nell'anno in corso, dalla rispettiva data di decorrenza fino all'ultimo giorno del mese precedente la data di ricezione della comunicazione del decesso.

In tali casi la misura annua di rivalutazione è quella che si ottiene secondo le modalità previste al precedente articolo 6 ed utilizzando il 100% del rendimento in corso per il rateo di competenza al netto della percentuale fissa (minimo trattenuto) pari a 1,5%, a titolo di commissione di gestione.

Qualora al 31 dicembre il tasso d'interesse, da attribuire per la rivalutazione delle prestazioni in vigore, sia inferiore al tasso minimo garantito (2%), all'Aderente verrà comunque garantita una rivalutazione pari al 2%.

Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al riscatto della posizione con tempestività liquidando le prestazioni nei termini previsti dal successivo art. 11; per quanto riguarda il trasferimento della posizione la Compagnia provvede entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, è pari alla posizione individuale rivalutata calcolata all'ultimo giorno del mese precedente la data di ricezione della richiesta di riscatto presso la Sede Amministrativa della Compagnia.

Per data di ricezione della comunicazione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici.

La misura annua di rivalutazione da applicare per il calcolo dell'ulteriore rivalutazione nell'anno in corso (a partire dal primo gennaio, oppure, da una data successiva in presenza di nuovi versamenti) fino alla data di calcolo della posizione individuale, è quella che si ottiene secondo le modalità di cui al precedente articolo 6 ed utilizzando il 100% del rendimento in corso per il rateo di competenza al netto della percentuale fissa (minimo trattenuto) pari a 1,5%, a titolo di commissione di gestione.

Qualora al 31 dicembre il tasso d'interesse, da attribuire per la rivalutazione delle prestazioni in vigore, sia inferiore al tasso minimo garantito (2%) all'Aderente verrà comunque garantita una rivalutazione pari al 2%.

Nessuna altra spesa viene applicata sui riscatti, ferma restando l'applicazione del minimo trattenuto in misura pari al 1,5%, a titolo di commissione di gestione.

Si ricorda che il valore sopra citato potrà risultare inferiore ai contributi versati.

Durante la fase di erogazione della prestazione pensionistica, la rendita non potrà essere riscattata.

In caso di trasferimento la somma che verrà trasferita sarà pari al 100% del valore di riscatto, calcolato come detto precedentemente.

Art.9 - Anticipazioni

L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
Le anticipazioni di cui alla precedente lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Si precisa che, nel caso in cui l'Aderente abbia fatto richiesta della RITA e non venga utilizzata l'intera posizione individuale, l'Aderente ha la facoltà di richiedere l'anticipazione, con riferimento alla sola posizione residua della posizione individuale.

Art. 10 - R.I.T.A.

Gli aderenti in possesso di particolari requisiti hanno la facoltà di richiedere che tutta o parte della posizione accumulata venga erogata sotto forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).
L'erogazione della RITA avverrà successivamente all'accettazione della richiesta da parte della Società e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia dell'aderente.
L'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la RITA, nei seguenti due casi:

- abbia cessato l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi cinque anni, con una contribuzione per almeno 20 anni nei regimi di previdenza obbligatori di appartenenza;
- abbia cessato l'attività lavorativa risultando inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi dieci anni.

Di conseguenza solo agli aderenti titolari di reddito di lavoro possono richiedere l'anticipo della prestazione sotto forma di rendita temporanea.
L'aderente potrà valutare quanta parte del montante accumulato destinare alla Rendita Temporanea e potrà richiedere la prestazione utilizzando l'apposito modulo di richiesta, indicando la percentuale di smobilizzo della posizione accumulata.
Qualora l'Aderente non utilizzi l'intera posizione individuale a titolo di rendita temporanea, conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla Compagnia.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione da parte della Compagnia così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.
Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni dovute all'andamento finanziario della linea di investimento in cui il montante destinato alla rendita temporanea è stato investito.
Resta ferma la possibilità di trasferire la posizione individuale, nei casi previsti dal Decreto, anche qualora vi sia una rendita temporanea in erogazione. In tale caso sarà trasferita l'intera posizione individuale e, quindi, anche il residuo montante destinato alla RITA con conseguente revoca della stessa.

In caso di decesso dell'Aderente in corso di percezione della rendita temporanea, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche.
In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale sarà devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Per l'erogazione delle rate viene addebitato un costo fisso una tantum per la gestione della pratica pari a € 30,00 e un costo fisso per ogni singola rata erogata pari a € 2,00.

Art.11 - Opzioni al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica

L'Aderente deve richiedere per iscritto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica, in via alternativa alla liquidazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile o della prestazione espressa in parte in capitale, secondo i limiti di cui al precedente articolo 1:

a) una rendita certa 5 o 10 anni e poi vitalizia: la rendita viene corrisposta certamente per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'Aderente rimane in vita. Se nei primi 5 o 10 anni si dovesse verificare il decesso, allora per il restante periodo detta rendita verrà corrisposta alla persona da lui designata;
b) b)una rendita vitalizia e successivamente reversibile: la rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, per la quota scelta dall'Aderente stesso, alla persona da lui designata, fino a che questa è in vita.

Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dall'Aderente all'atto della relativa richiesta. In relazione a tale richiesta la Compagnia ridetermina e comunica il nuovo ammontare della rendita vitalizia reversibile rivalutabile, calcolata in base alla percentuale di reversibilità prescelta, della data di nascita, dell'età dell'Aderente e del reversionario. Il fattore sesso verrà preso in considerazione solo per le adesione antecedenti il 21/12/2012.
La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento.
La rendita annua vitalizia determinata secondo una delle opzioni prescelte viene rivalutata come esposto al precedente articolo 7.

Art.12 - Pagamenti della Compagnia

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase istruttoria gli Aderenti/i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto Incaricato presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare l'Impresa di Assicurazione al numero verde 800.124.124 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

Le richieste di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, possono:

- pervenire all'Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato e previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
- essere inviate direttamente ad Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Gestione Tecnica, Via M. Gioia 22 20124 Milano mediante utilizzo del Modulo liquidativo dedicato scaricabile dal sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com.

Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l'Impresa di Assicurazione e gli Aderenti/ Beneficiari, si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.

L'Impresa darà esecuzione alle richieste di liquidazione nel termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della documentazione completa in Compagnia, salvo anomalie nella posizione contributiva. Qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell'ultimo documento mancante.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l'Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento nei termini stabiliti.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro i termini stabiliti decorso i quali sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art.13 – Beneficiari

In caso di decesso dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera la posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 252/2005.

In caso di decesso dell'Aderente durante la corresponsione della rendita vitalizia nulla è dovuto dalla Compagnia.

In caso di decesso dell'Aderente durante la corresponsione della rendita certa 5 o 10 anni la prestazione viene liquidata agli eredi legittimi o testamentari.

Art.14 - Legislazione applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato applicabili.

Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente contratto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art.15 - Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è il luogo di residenza o domicilio, a scelta, dell'Aderente o degli aventi diritto alla prestazione.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA BAP GESTIONE PREVIDENZA

Articolo 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A (di seguito anche "Compagnia"), he viene contraddistinta con la denominazione BAP GESTIONE PREVIDENZA (di seguito "gestione interna separata" ovvero in breve "gestione").

La valuta di denominazione è l'EURO.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di BAP GESTIONE PREVIDENZA, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno di certificazione.

Articolo 2

La politica di investimento mira a massimizzare il rendimento nel medio lungo termine, in relazione al mantenimento del potere d'acquisto del capitale versato.

Nella amministrazione della gestione separata la Compagnia assicura la parità di trattamento di tutti gli assicurati, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione stessa. A tal fine, la Compagnia persegue politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata.

Le risorse della gestione separata sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 38 del dlgs 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Le risorse della gestione interna separata sono investite principalmente nelle seguenti tipologie di attività:

Titoli di debito ed altri valori assimilabili: titoli di Stato (emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri), obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, il cui rendimento è indicizzato in base ad un parametro predeterminato nonché i titoli strutturati a condizione che prevedano almeno il rimborso a scadenza del capitale investito. Gli investimenti in titoli di debito ed altri valori assimilabili sono consentiti fino alla totalità della gestione separata.

Titoli di capitale ed altri valori assimilabili: azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario nel limite massimo del 35% delle riserve tecniche da coprire.

Comparto immobiliare: investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili nel limite massimo del 40% delle riserve tecniche da coprire. Le quote di OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno Stato membro sono ammesse nel limite massimo del 10%.

Strumenti monetari: depositi bancari in qualsiasi forma, pronti contro termine, fondi monetari e altri strumenti assimilabili.

L'operatività su strumenti finanziari derivati e prodotti strutturati (strumenti finanziari che contengono una componente derivativa), non deve comportare rischi di mercato di entità rilevante e deve risultare coerente con la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

L'operatività in strumenti finanziari derivati è ammessa esclusivamente con l'obiettivo di ridurre il rischio di investimento, attraverso operazioni di copertura finalizzate alla protezione del valore di singole attività o passività dell'impresa e/o di porzioni di portafoglio, o per pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Le operazioni su strumenti finanziari derivati possono essere effettuate in misura non superiore al 25% del portafoglio.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, la Compagnia può investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n.

25. in coerenza con i principi di sana e prudente gestione e verificando sempre che esse vengano attuate a condizioni di mercato e che non ledano gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto alle prestazioni assicurative. L'esposizione complessiva in strumenti obbligazionari, titoli di capitale e fondi comuni di investimento emessi o gestiti da suddette controparti non può superare il limite del 10%. L'operatività su prodotti strutturati è finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio che, nel quadro della gestione degli strumenti finanziari di BAP GESTIONE PREVIDENZA, è effettuata allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole economica o più flessibile rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. Tali operazioni non devono generare un incremento significativo del rischio di investimento e, in ogni caso, l'incremento medesimo deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo una equilibrata e prudente gestione del portafoglio.

Articolo 3

Nella gestione vengono investiti i premi relativi alle forme individuali di previdenza complementare (FIP) istituite ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 252/2005.

Articolo 4

Il valore complessivo delle attività presenti nella gestione separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche di cui all'articolo 30 del Regolamento ISVAP del 28 marzo 2008, n. 21, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della gestione separata stessa. La valutazione delle riserve matematiche può essere effettuata anche mediante il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 del Regolamento ISVAP del 28 marzo 2008, n. 21. Il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell'ultimo bilancio approvato.

Articolo 5

Il rendimento annuo di BAP GESTIONE PREVIDENZA per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio della gestione.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi e gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di BAP GESTIONE PREVIDENZA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Concorrono alla determinazione del risultato eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella BAP GESTIONE PREVIDENZA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella BAP GESTIONE PREVIDENZA per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della gestione si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di BAP GESTIONE PREVIDENZA.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella BAP GESTIONE PREVIDENZA.

Articolo 6

La gestione separata BAP GESTIONE PREVIDENZA é annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza di BAP GESTIONE PREVIDENZA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a BAP GESTIONE PREVIDENZA, il rendimento annuo e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base dei capitali maturati.

Articolo 7

Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Bancassurance Popolari S.p.A. si riserva di effettuare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

ALLEGATO 1

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA

Base demografica: IPS55 differenziata per sesso
Rendita annua per 1,00 Euro di Capitale Assicurato

MASCHI

Frazionamento Rendita				
ETA'	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	0,031794	0,031541	0,031415	0,031332
56	0,032782	0,032513	0,032379	0,032291
57	0,033829	0,033541	0,033400	0,033306
58	0,034939	0,034633	0,034481	0,034381
59	0,036119	0,035792	0,035630	0,035523
60	0,037374	0,037023	0,036851	0,036737
61	0,038708	0,038333	0,038148	0,038025
62	0,040126	0,039723	0,039524	0,039393
63	0,041634	0,041200	0,040987	0,040845
64	0,043242	0,042774	0,042544	0,042391
65	0,044957	0,044451	0,044203	0,044039
66	0,046791	0,046243	0,045974	0,045797
67	0,048754	0,048160	0,047868	0,047676
68	0,050861	0,050215	0,049897	0,049688
69	0,053126	0,052421	0,052075	0,051847
70	0,055563	0,054793	0,054415	0,054166

FEMMINE

Frazionamento Rendita				
ETA'	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	0,028506	0,028301	0,028200	0,028133
56	0,029308	0,029093	0,028986	0,028915
57	0,030157	0,029928	0,029815	0,029740
58	0,031054	0,030812	0,030692	0,030613
59	0,032006	0,031748	0,031621	0,031537
60	0,033015	0,032742	0,032607	0,032517
61	0,034089	0,033797	0,033653	0,033558
62	0,035230	0,034918	0,034765	0,034663
63	0,036443	0,036110	0,035946	0,035837
64	0,037737	0,037380	0,037204	0,037088
65	0,039120	0,038736	0,038548	0,038423
66	0,040594	0,040181	0,039978	0,039843
67	0,042177	0,041731	0,041512	0,041367
68	0,043877	0,043395	0,043158	0,043001
69	0,045707	0,045184	0,044927	0,044757
70	0,047679	0,047110	0,046831	0,046647

Base demografica: IPS55 indifferenziata per sesso
Rendita annua per 1,00 Euro di Capitale Assicurato

Frazionamento Rendita				
ETA'	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	0,030509	0,030275	0,030159	0,030083
56	0,031422	0,031174	0,031052	0,030971
57	0,032389	0,032125	0,031995	0,031909
58	0,033413	0,033133	0,032994	0,032903
59	0,034500	0,034202	0,034054	0,033957
60	0,035656	0,035337	0,035180	0,035075
61	0,036884	0,036543	0,036375	0,036264
62	0,038190	0,037824	0,037644	0,037525
63	0,039578	0,039186	0,038992	0,038864
64	0,041058	0,040636	0,040428	0,040290
65	0,042638	0,042183	0,041959	0,041811
66	0,044325	0,043833	0,043591	0,043431
67	0,046132	0,045600	0,045338	0,045165
68	0,048073	0,047495	0,047211	0,047024
69	0,050160	0,049531	0,049222	0,049019
70	0,052406	0,051720	0,051384	0,051162

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UNA RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI E POI VITALIZIA

Base demografica: IPS55 differenziata per sesso

Rendita annua per 1,00 Euro di Capitale Assicurato

MASCHI

Frazionamento Rendita				
ETA'	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	0,031635	0,031384	0,031259	0,031177
56	0,032593	0,032327	0,032195	0,032108
57	0,033604	0,033321	0,033181	0,033088
58	0,034670	0,034369	0,034220	0,034121
59	0,035797	0,035475	0,035317	0,035212
60	0,036986	0,036643	0,036473	0,036362
61	0,038241	0,037874	0,037693	0,037574
62	0,039564	0,039171	0,038978	0,038850
63	0,040959	0,040539	0,040332	0,040195
64	0,042432	0,041981	0,041759	0,041612
65	0,043986	0,043502	0,043264	0,043107
66	0,045629	0,045108	0,044852	0,044683
67	0,047363	0,046802	0,046526	0,046344
68	0,049193	0,048588	0,048291	0,048095
69	0,051119	0,050466	0,050146	0,049935
70	0,053143	0,052438	0,052092	0,051864

FEMMINE

Frazionamento Rendita				
ETA'	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	0,028486	0,028282	0,028181	0,028114
56	0,029287	0,029071	0,028965	0,028894
57	0,030132	0,029904	0,029791	0,029717
58	0,031027	0,030785	0,030665	0,030586
59	0,031974	0,031717	0,031591	0,031507
60	0,032979	0,032706	0,032571	0,032482
61	0,034046	0,033755	0,033611	0,033516
62	0,035179	0,034868	0,034715	0,034614
63	0,036383	0,036051	0,035887	0,035779
64	0,037665	0,037309	0,037134	0,037018
65	0,039034	0,038652	0,038464	0,038339
66	0,040491	0,040081	0,039878	0,039745
67	0,042053	0,041611	0,041393	0,041248
68	0,043728	0,043249	0,043014	0,042858
69	0,045526	0,045008	0,044753	0,044584
70	0,047460	0,046897	0,046620	0,046438

Base demografica: IPS55 indifferenziata per sesso

Rendita annua per 1,00 Euro di Capitale Assicurato

Frazionamento Rendita				
ETA'	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	0,030480	0,030247	0,030131	0,030055
56	0,031389	0,031142	0,031019	0,030938
57	0,032350	0,032088	0,031958	0,031872
58	0,033368	0,033089	0,032951	0,032859
59	0,034447	0,034149	0,034002	0,033905
60	0,035592	0,035274	0,035118	0,035014
61	0,036808	0,036468	0,036300	0,036189
62	0,038097	0,037733	0,037554	0,037435
63	0,039467	0,039076	0,038884	0,038757
64	0,040924	0,040504	0,040298	0,040161
65	0,042476	0,042024	0,041802	0,041655
66	0,044130	0,043643	0,043403	0,043245
67	0,045898	0,045371	0,045112	0,044941
68	0,047789	0,047218	0,046938	0,046752
69	0,049816	0,049196	0,048892	0,048691
70	0,051992	0,051316	0,050985	0,050767

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UNA RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI E POI VITALIZIA

Base demografica: IPS55 differenziata per sesso

Rendita annua per 1,00 Euro di Capitale Assicurato

MASCHI

Frazionamento Rendita				
ETA'	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	0,031635	0,031384	0,031259	0,031177
56	0,032593	0,032327	0,032195	0,032108
57	0,033604	0,033321	0,033181	0,033088
58	0,034670	0,034369	0,034220	0,034121
59	0,035797	0,035475	0,035317	0,035212
60	0,036986	0,036643	0,036473	0,036362
61	0,038241	0,037874	0,037693	0,037574
62	0,039564	0,039171	0,038978	0,038850
63	0,040959	0,040539	0,040332	0,040195
64	0,042432	0,041981	0,041759	0,041612
65	0,043986	0,043502	0,043264	0,043107
66	0,045629	0,045108	0,044852	0,044683
67	0,047363	0,046802	0,046526	0,046344
68	0,049193	0,048588	0,048291	0,048095
69	0,051119	0,050466	0,050146	0,049935
70	0,053143	0,052438	0,052092	0,051864

FEMMINE

Frazionamento Rendita				
ETA'	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	0,028426	0,028223	0,028122	0,028056
56	0,029218	0,029003	0,028897	0,028827
57	0,030053	0,029826	0,029714	0,029640
58	0,030935	0,030695	0,030576	0,030497
59	0,031867	0,031612	0,031486	0,031403
60	0,032853	0,032582	0,032449	0,032360
61	0,033898	0,033609	0,033467	0,033373
62	0,035003	0,034696	0,034544	0,034444
63	0,036175	0,035846	0,035684	0,035577
64	0,037417	0,037066	0,036893	0,036779
65	0,038738	0,038362	0,038177	0,038054
66	0,040139	0,039736	0,039537	0,039405
67	0,041632	0,041198	0,040984	0,040843
68	0,043221	0,042753	0,042523	0,042371
69	0,044913	0,044408	0,044160	0,043996
70	0,046712	0,046166	0,045898	0,045721

Base demografica: IPS55 indifferenziata per sesso

Rendita annua per 1,00 Euro di Capitale Assicurato

Frazionamento Rendita				
ETA'	annuale	semestrale	trimestrale	Mensile
55	0,030384	0,030152	0,030037	0,029961
56	0,031276	0,031031	0,030909	0,030829
57	0,032217	0,031957	0,031828	0,031743
58	0,033210	0,032933	0,032797	0,032706
59	0,034259	0,033965	0,033819	0,033723
60	0,035368	0,035054	0,034899	0,034797
61	0,036539	0,036204	0,036039	0,035930
62	0,037776	0,037419	0,037242	0,037126
63	0,039083	0,038701	0,038512	0,038387
64	0,040466	0,040056	0,039854	0,039720
65	0,041929	0,041489	0,041272	0,041129
66	0,043478	0,043005	0,042772	0,042618
67	0,045119	0,044609	0,044359	0,044194
68	0,046857	0,046307	0,046037	0,045859
69	0,048694	0,048101	0,047810	0,047618
70	0,050635	0,049994	0,049679	0,049472

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA REVERSIBILE RIVALUTABILE

Rappresentiamo di seguito solo alcune figure tipo. Le combinazioni sono a disposizione pesso la sede del Fondo e sono comunicate a richiesta degli Aderenti.

Base demografica: IPS55 differenziata per sesso
Rendita annua per 1,00 Euro di Capitale Assicurato

età Testa Principale	Sesso Testa Principale	età Testa Secondaria	Sesso Testa Secondaria	% di reversibilità	Coefficiente
70	M	65	F	60%	0,048018
70	M	65	F	80%	0,045376
65	F	70	M	60%	0,044444
65	F	70	M	80%	0,043715

Base demografica: IPS55 indifferenziata per sesso
Rendita annua per 1,00 Euro di Capitale Assicurato

età Testa Principale	età Testa Secondaria	% di reversibilità	Coefficiente
70	65	60%	0,041629
65	70	80%	0,040183

La Tavola della base demografica è per anno di nascita: Nel caso in cui l'anno di nascita dell'Assicurato di **sesso maschile** sia pari o inferiore al 1947, età si incrementa di 1 anno; nel caso in cui l'anno di nascita sia compreso tra il 1948 e il 1960, l'età resta invariata; nel caso in cui l'anno di nascita sia compreso tra il 1961 e il 1970, l'età si diminuisce di 1 anno; nel caso in cui l'anno di nascita sia pari o superiore al 1971, l'età si diminuisce di 2 anni.
Nel caso in cui l'anno di nascita dell'Assicurato di **sesso femminile** sia pari o inferiore al 1949, età si incrementa di 1 anno; nel caso in cui l'anno di nascita sia compreso tra il 1950 e il 1962, l'età resta invariata; nel caso in cui l'anno di nascita sia compreso tra il 1963 e il 1972, l'età si diminuisce di 1 anno; nel caso in cui l'anno di nascita sia pari o superiore al 1973, l'età si diminuisce di 2 anni.

Nel caso in cui si utilizzino i **coefficienti di indifferenziati per sesso**, si utilizza il seguente correttivo per anno di nascita. Nel caso in cui l'anno di nascita dell'Assicurato sia pari o inferiore al 1948, età si incrementa di 1 anno; nel caso in cui l'anno di nascita sia compreso tra il 1949 e il 1960, l'età resta invariata; nel caso in cui l'anno di nascita sia compreso tra il 1961 e il 1970, l'età si diminuisce di 1 anno; nel caso in cui l'anno di nascita sia pari o superiore al 1971, l'età si diminuisce di 2 anni.